

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2132-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 6^a E 8^a RIUNITE

(6^a - FINANZE E TESORO)

(8^a - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORI FALOMI e POLIDORO)

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni
statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del
decreto-legge n. 598 del 1996

—————
**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
di concerto col Ministro delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2132, recante «Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996», si propone una duplice finalità.

Innanzitutto quella di specificare, attraverso norme attuative e integrative nonché norme interpretative, quanto stabilito, in termini generali, dal «collegato» alla legge finanziaria 1997 circa l'acquisizione ai fini della successiva dismissione, da parte del Ministero del tesoro, di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro stesso sia azionista unico.

La seconda finalità è, invece, quella di salvaguardare, in conseguenza della mancata conversione in legge da parte del Parlamento, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici posti in essere, compresi quelli di natura fiscale, con il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.

Durante il periodo di vigenza del decreto-legge n. 598 del 1996, vennero adottati da parte del Governo gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni contenute nel decreto. I principali di questi atti sono, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 1996 concernente la direttiva sul trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'IRI nella STET, il decreto 16 dicembre 1996 del Ministro del tesoro relativo alle modalità di acquisizione delle suddette azioni e, infine, il decreto 14 gennaio 1997, sempre del Ministro del tesoro, concernente il subentro del Tesoro in alcuni rapporti posti in essere dall'IRI.

L'esigenza di fare salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante il periodo di vigenza del decreto-legge n. 598 del 1996 nasce dalla necessità di conseguire l'obiettivo che quel decreto si proponeva: alleggeri-

re la pesante situazione debitoria dell'IRI in modo da ristabilire l'equilibrio tra mezzi propri e indebitamento lordo, secondo l'accordo Andreatta- Van Miert del luglio 1993.

L'insostenibilità della situazione debitoria dell'IRI - 25.000 miliardi a fronte di mezzi propri non superiori a 3.000 miliardi - e il ritardo con cui si sta procedendo nella definizione legislativa dell'*Authority* per le comunicazioni hanno giustamente indotto il Governo, d'intesa con le autorità dell'Unione europea, a imboccare la strada del trasferimento al Tesoro delle azioni STET possedute dall'IRI.

Il vantaggio per l'IRI è evidente. L'operazione di trasferimento al Tesoro consente infatti una immediata riduzione del debito. A tale riduzione è finalizzato anche il beneficio derivante dalla differenza tra il valore di trasferimento al Tesoro delle azioni STET possedute dall'IRI e il valore di bilancio delle stesse valutabile in una plusvalenza di circa 3.500 miliardi.

Quanto agli oneri che lo Stato si assume vi è da rilevare che essi saranno interamente coperti con i proventi che verranno dalla cessione sul mercato delle azioni STET.

Nel caso di proventi superiori a quanto versato dal Tesoro per l'acquisto delle azioni STET, essi saranno trasferiti all'IRI a ulteriore riduzione dei suoi debiti.

A questo riguardo appare particolarmente opportuna la annunciata fusione di Telecom in STET.

Essa si rende necessaria per diversi motivi.

Sotto il profilo industriale la fusione comporterà un assetto aziendale caratterizzato da un maggior livello di integrazione da un lato tra funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e funzioni operative e

dall'altro delle strutture operative (telefonia fissa e telefonia mobile), secondo un modello societario più vicino a quello delle maggiori aziende internazionali di telecomunicazione.

Con la fusione si perverrà, inoltre, a una nuova realtà aziendale sicuramente più intelligibile e trasparente per il mercato.

La fusione di Telecom in STET comporterà in sostanza significativi vantaggi, sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto l'aspetto della integrazione tra sistemi industriali. Essa consentirà al nostro paese di affrontare il tema, di importanza strategica, delle grandi alleanze internazionali con una struttura più flessibile, adeguata alla sfida della globalizzazione del mercato delle comunicazioni.

Alcuni settori politici hanno sollevato perplessità e critiche alla annunciata fusione di Telecom in STET.

In più occasioni il ministro del tesoro Ciampi ha chiarito le ragioni che militano a favore di questa scelta: la maggiore semplicità di un assetto in cui la società-madre incorpora la società-figlia; il vantaggio in termini di tempo e di spese per una società come la STET che, a differenza della Telecom, è già quotata alla borsa di New York; i vantaggi fiscali.

La risposta più convincente ai dubbi e alle perplessità sollevate viene dai fatti, dalla reazione dei mercati. Essi hanno mostrato con l'evidenza delle cifre di gradire il superamento del vecchio assetto societario.

Si è fortemente ridotta la differenza di valore tra la società *holding* e il complesso delle società operative. Il cosiddetto «*holding discount*» si è infatti ridotto notevolmente, a tutto vantaggio dell'azionista IRI

che ha visto, nell'arco di pochi giorni dal momento dell'annuncio, un apprezzamento del valore di circa 1800 miliardi.

Le quotazioni in Borsa del titolo STET hanno segnato, nel periodo che va dal 4 novembre 1996 al 26 febbraio 1997, una crescita del 45 per cento, facendo salire la capitalizzazione in Borsa da 27.100 miliardi a 39.400 miliardi.

La progettata fusione di Telecom in STET si sta rivelando, dunque, un'utile misura per realizzare la massimizzazione dei proventi che deriveranno al Tesoro dalla messa sul mercato della nuova società.

Per quanto riguarda poi gli aspetti fiscali, il Governo ha opportunamente previsto che le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni acquisite dallo Stato siano esenti da imposte, dirette ed indirette, e da tasse. Tale regime di «defiscalizzazione» interessa anche le eventuali plusvalenze che dovessero emergere all'atto della successiva dismissione delle partecipazioni azionarie. Una ulteriore sottolineatura meritano, inoltre, le disposizioni che specificano la non obbligatorietà per il Tesoro dell'offerta pubblica di acquisto, equiparando le operazioni poste in essere dal Tesoro stesso a quella di acquisizione di una società controllata da parte di un'altra società controllante.

Con queste considerazioni si raccomanda una rapida approvazione da parte del Senato del disegno di legge che le Commissioni riunite finanze e tesoro e lavori pubblici e comunicazioni hanno esaminato in sede referente senza proporre modifiche al testo del Governo.

FALOMI e POLIDORO, relatori

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

4 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

18 marzo 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

25 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli da 1.55 di pagina 55 a 1.241 di pagina 241, da 1.0.1 di pagina 258 a 1.0.186 di pagina 443 e su quello 1.0.208 di pagina 464/A del fascicolo trasmesso dalle Commissioni riunite competenti, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.

2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante è un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.

3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.

Art. 2.

(Disposizioni di sanatoria)

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.